

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

TORINO

RICORSO

di Angela Maria ROSOLEN – cod. fisc. RSL NLM 37L50 C848X –, residente in Torino lungo Dora Firenze, n. 151, Andrea SACCO – cod. fisc. SCC NDR 72B02 I138G –, residente in Torino via dei Mercanti, n. 28 –, Riccardo ARIZIO, cod. fisc. RZA RCR 65R14 L219T– residente in Torino via G.B. Pergolesi, n. 60/2, Emanuela SARZOTTI – cod. fisc. SRZ MNL 71-C43 L219L –, residente in Torino via Nizza, n. 253, Giuseppe MELCHIONNA – cod. fisc. MLC GPP 61C15 E397A –, residente in Torino via Maddalene, n. 17, Piero CAVALLARI – cod. fisc. CVL PRI 43B17 L219Z –, residente in Torino via G. Servais, n. 81, Donato DITARANTO – cod. fisc. DTR DNT 66P25 F637Z –, residente in Torino via Bainsizza, n. 8/6, Gerardo BALICE – cod. fisc. BLC GRD 60P15 L219Z –, residente in Torino via A. Cruto, n. 18/i, Paola Maria CAMPASSI – cod. fisc. CMP PMR 46S54 L219T –, residente in Torino via G. Re, n. 29, e Cristina ROSIN – cod. fisc. RSN CST 73L62 H501E –, residente in Torino via L. Bocerini, n. 27, tutti ivi elettivamente domiciliati in via Bligny, n. 15, presso l’avvocato Federico Cipolla (recapiti per comunicazioni di cancelleria: fax 0114368934; p.e.c. federicocipolla@pec.ordineavvocatitorino.it), che li rappresenta e difende per delega in calce,

avverso

la CITTÀ DI TORINO, in persona del Sindaco *pro tempore*,

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Torino 23 novembre 2011 n. 191 (mecc. 2011 05226/064), avente ad oggetto: “*RIORDINO DEL GRUPPO CONGLOMERATO CITTÀ DI TORINO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2011-2012*”

e per l’annullamento

di ogni altro atto a quello presupposto, preordinato o conseguente, e segnatamente, ove già as-

sunta, della delibera consiliare di approvazione del regolamento “*recante la disciplina della holding e sulle società dalla stessa partecipate e sul modello di governance della holding*” prevista dal punto 2 del dispositivo della deliberazione 23 novembre 2011 n. 191. Impregiudicata ogni richiesta risarcitoria da proporre in separato giudizio.

FATTO

I ricorrenti, tutti residenti nel Comune di Torino, hanno appreso che nella seduta straordinaria del 23 novembre scorso il Consiglio comunale, con il provvedimento mecc. 2011 052226/064, ha approvato a maggioranza una proposta della Giunta in materia di servizi pubblici.

Il provvedimento, sui presupposti (del tutto fallaci, si dimostrerà) di diminuire la gravosa esposizione debitoria dell'Amministrazione civica e di acquisire al Comune risorse sottratte ai vincoli del patto di stabilità, avvia un complesso procedimento riorganizzativo-finanziario incidente sulla struttura, sulla gestione e sulla proprietà delle maggiori realtà aziendali operanti nei servizi pubblici di rilevanza economica delle quali il Comune detiene la proprietà totale (AMIAT S.p.A. operante *in house* nel settore dell'igiene ambientale, e GTT S.p.A. concessionaria del trasporto pubblico) ovvero di quota largamente maggioritaria (T.R.M. S.p.A., operante *in house* nel settore del trattamento dei rifiuti), nonché di altre partecipazioni di rilievo economico.

La complessa procedura ipotizzata nel provvedimento, farraginosamente descritta nella parte motiva dell'atto impugnato – che non eccelle né per chiarezza né per linearità – può essere in estrema sintesi ricondotta ai sette punti qui indicati:

- trasformare FCT S.r.l. (società della quale il Comune di Torino è l'unico socio ed alla quale fanno capo alcune partecipazioni minori della città di Torino) in una società veicolo per giungere, mediante la modifica dello statuto e della denominazione della stessa, alla creazione di una *holding* pura di gestione delle partecipazioni del Comune relative ad i servizi pubblici strategici aventi rilevanza economica (servizio idrico escluso): la bozza del nuovo testo dello statuto è approvata con la delibera impugnata alla quale è allegato; la nuova denomina-

- zione della società sarà FTC Holding S.r.l.;
- aumentare il capitale di FTC Holding S.r.l. (con proposta alla prossima assemblea della stessa di approvare anche il nuovo statuto nel testo allegato alla delibera e la nuova denominazione) mediante il conferimento alla suddetta delle partecipazioni del Comune in AMIAT S.p.A. (100% del quale 60% in natura e 40% a titolo oneroso), in TRM S.p.A. (95% del quale 55% in natura e 40% a titolo oneroso), in GTT S.p.A. (100% del quale 60% in natura e 40% a titolo oneroso) ed in SAGAT S.p.A. (38% interamente in natura), avendo cura di precisare che il valore dei conferimenti sarà determinato in futuro, sulla base delle conclusioni raggiunte dai consulenti finanziario ed industriale-economico, che saranno individuati con una procedura, avviata dalla Giunta municipale con deliberazione 26 luglio 2011 ma non ancora conclusa al 23 novembre;
 - approvare un regolamento comunale *“recante la disciplina della holding e sulle società dalla stessa partecipate e sul modello di governance della holding”*;
 - acquisire il preventivo assenso all'operazione da parte degli istituti di credito che hanno finanziato TRM S.p.A., assenso indispensabile per conferire a FTC Holding S.r.l. le azioni TRM S.p.A., con contestuale autorizzazione ad FTC Holding S.r.l. a fornire agli istituti stessi *“idonee forme di garanzia compatibili con il presente provvedimento”*;
 - proporre alla prossima assemblea di TRM S.p.A. la modifica dell'art. 8 del suo statuto per consentire il conferimento delle azioni a FTC Holding S.r.l.;
 - autorizzare FTC Holding S.r.l. ad indebitarsi per pagare i conferimenti effettuati dal Comune a titolo oneroso (40% di AMIAT S.p.A., di TRM S.p.A. e di GTT S.p.A.);
 - scindere FTC Holding S.r.l. in tre distinte società (tutte partecipate al 100% dalla Città di Torino):
 1. una società *holding* pura che deterrà sia le partecipazioni in AMIAT S.p.A. (100%), in TRM S.p.A. (95%) ed in GTT S.p.A. (100%) - partecipazioni delle quali dovrebbe immet-

tere sul mercato una quota non inferiore al 40% e non superiore al 49% - sia la partecipazione in SAGAT S.p.A. (38%) che invece non sarà ridotta;

2. una società immobiliare “*che detenga e gestisca le risorse immobiliari già di FTC*” (ossia – parrebbe di capire – gli immobili già posseduti da FTC S.r.l. al 23 novembre scorso);
3. una società che dovrebbe continuare l'attività dell'attuale FTC S.r.l., escluse la gestione della partecipazione SAGAT S.p.A. (transitata alla *holding* pura) e la detenzione e gestione degli immobili (affidata all'immobiliare), ed alla quale spetterebbe anche il compito di alienare le azioni di risparmio IREN S.p.A. oggi possedute dalla FTC S.r.l. (se non già vendute prima della scissione).

Questa articolata procedura risulta essere stata condivisa dal Consiglio comunale nell'errata convinzione di poter beneficiare con essa delle previsioni recate dall'art. 5 d.l. 138/2011, convertito con l. 148/2011, nella dichiarata inconsapevolezza di aumentare (non già di diminuire come creduto) l'esposizione debitoria della Città, nella incomprensibile certezza di aver già acquisito il futuro assenso di soggetti terzi del tutto svincolati dalla volontà e dai desiderata del Comune e – per buona misura – dando puntuale attuazione ad una norma (l'art. 4 del d.l. 138/2011, convertito con l. 148/2011) di evidente illegittimità costituzionale.

Il provvedimento gravato risulta illegittimo oltre che gravemente lesivo degli interessi dei ricorrenti e se ne chiede, pertanto, l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

1- Travisata ermeneusi ed errata applicazione dell'art. 5, comma 1, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. Contraddittorietà, illogicità e perplessità.

La disposizione richiamata in rubrica è reiteratamente citata nella delibera consiliare che qui occupa: essa è addirittura riportata dalla motivazione del provvedimento nel suo testo integrale, mentre al punto 16 del dispositivo si ha cura di “*dare atto che le dismissioni effettuate dalla*

holding rientrano nella fattispecie di cui all'art. 5 del decreto legge 138/2011 convertito in legge 148/2011 [...]” (cfr. doc. 1, pag. 2, terzo cpv. , e pag. 20).

In disparte ogni considerazione sulla circostanza che il punto 16 del dispositivo appare stupefacente (il Consiglio comunale o ha ritenuto – evidentemente sopraffatto da una pulsione di onnipotenza – che l'interpretazione autentica delle leggi dello Stato gli fosse attribuita, ovvero era perfettamente conscio che la scelta compiuta disattendeva il chiaro enunciato di legge ed ha tentato di esorcizzare tale evidenza con un rito apotropaico), appare comunque manifesto che l'intendimento dichiaratamente perseguito dal Comune non è raggiungibile, proprio perché detta norma pone delle condizioni che il deliberato del Consiglio comunale non rispetta.

Infatti, la delibera esplicita le ragioni e gli obiettivi della scelta operata nei seguenti termini: *“Gli enti locali sono ormai da alcuni anni al centro di una pressante riduzione della propria autonomia finanziaria ad opera del legislatore. Da un lato l'eliminazione di ogni forma di autogestione in materia tributaria, giustificata dall'attesa per l'entrata in vigore del cosiddetto “Federalismo fiscale”, dall'altra l'addossamento agli enti locali di obiettivi supplementari di concorso al Patto di stabilità relegano il ruolo delle manovre finanziarie ordinarie ad una residualità che richiede agli enti medesimi il continuo ricorso a strategie finanziarie non supportate, purtroppo, da un quadro normativo stabile.*

“Il legislatore di fatto stimola gli enti locali ad avviare un processo che tenda a semplificare il sistema di controllo sulla gestione degli altri enti da essi dipendenti, già dal punto di vista documentale, ovvero mediante la predisposizione di documenti di bilancio, da cui, ictu oculi, sia possibile delineare le principali voci di spesa e di ricavi. [...].

“E inoltre il dettato degli articoli 4 e 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 148/2011, la c.d. Manovra di Ferragosto, ricalcando buona parte dei contenuti di cui all'articolo 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, fissa nuovamente alcuni termini per la scadenza degli affidamenti in house o conse-

guenti alla sola selezione del partner industriale senza gara per l'affidamento e per le società quotate in borsa. Per altro la novità più rilevante consiste nella previsione di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/2011 in base alla quale «Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di Euro per l'anno 2013 e 250 milioni di Euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano**, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, **alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica**, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. **Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno**. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies».

“Da tale previsione normativa deriva una forte motivazione ad aprire la gestione dei servizi pubblici locali a soggetti misti, nel rispetto del principio della concorrenza.

“Quindi è necessario procedere all'individuazione di soluzioni di valorizzazione degli assets della Città che consentano, da un lato, di mantenere saldamente in mano pubblica la maggioranza del capitale sociale delle aziende in seguito indicate, e, dall'altro, di consolidare al meglio l'assetto patrimoniale, reperendo nuove risorse al fine di migliorare la situazione finanziaria del Comune con evidenti effetti positivi sul rating della Città di Torino e del gruppo di società partecipate ("Gruppo Città di Torino") attribuito dalle Agenzie Internazionali. [...] La ristrutturazione del portafoglio di partecipazioni della Città di Torino infatti è finalizzata ad una

più efficiente gestione del sistema di partecipazioni ed a liberare risorse finanziarie sulla base della riduzione degli oneri derivanti dai contratti di servizi, della loro durata temporale e di una maggiore efficienza nell'organizzazione dei servizi medesimi da realizzarsi per il tramite di nuovi piani industriali e finanziari”; (doc. 1, pagg. 1 e 3; enfasi e sottolineature aggiunte).

In sintesi: se il Comune dismette le sue partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica entro le date previste può attingere ad un fondo per effettuare investimenti sottratti al patto di stabilità e migliorando lo stato delle sue casse che, ahimè, non sono vuote ma ben colme di esposizioni debitorie rilevanti e di improbo soddisfacimento. Per queste ragioni il Comune ha inteso avviare, con la delibera 191/2011, un procedimento di dismissione che, se perfezionato entro il 31 dicembre del 2012, lo dovrebbe porre già nel 2013 nelle condizioni di attingere, dal fondo infrastrutture, risorse sottratte al patto di stabilità.

Il fatto è che, con buona pace dell'Amministrazione comunale, il percorso delineato dalla delibera non rispetta le condizioni volute dal richiamato art. 5 per consentire alla Città di Torino di attingere a quelle risorse finanziarie.

Ciò in quanto la norma che qui occupa esige che gli enti territoriali procedano alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica mentre non è sufficiente che essi riducano le proprie partecipazioni dismettendo quote delle stesse, come prevede il meccanismo (complesso e bizantino) individuato dalla delibera, meccanismo che non condurrà (per espressa affermazione della delibera stessa) a nessuna dismissione di partecipazioni bensì alla semplice diminuzione del peso azionario del Comune nelle società partecipate.

Per sovrammercato, a quella futura (ed incerta) semplice diminuzione della quota di partecipazione si arriverà avendo mantenuto alla Città *medio tempore* (e forse mantenendo anche dopo) un potere di ingerenza su due delle partecipate (AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A.) così qualificato, stringente e vincolante da poter consentire alle stesse di conservare la qualificazione di soggetti che garantiscono l'*in house providing*, stato che – come è noto – presuppone il “controllo ana-

logo” a quello sui propri organi dell'ente territoriale sulla società.

Questa circostanza (in pieno contrasto con gli obiettivi del provvedimento) emerge dalla stessa motivazione della delibera ma è stata totalmente ignorata dal Consiglio comunale che, probabilmente, si è perso nella ridondante ed involuta esposizione narrativa e motiva della delibera. Per dimostrare quanto testé affermato è sufficiente citare quattro passaggi della parte motiva della delibera:

- a) *“Una volta assodato che l'attuale assetto della holding è compatibile, non solo, con la possibilità di partecipare in società in generale (comprese le società che gestiscono servizi pubblici locali), ma anche con la capacità di continuare ad esercitare il controllo analogo per il mantenimento degli affidamenti in house per le partecipazioni di Tipo B) (AMIAT e TRM) è possibile conferire il 100% di AMIAT S.p.A. ed il 95% di TRM S.p.A. in FCT Holding S.r.l., cioè la società FCT risultante dalla modificazione statutaria di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento”* (doc. 1, pag. 9, penultimo cpv.);
- b) *“Alla luce del trasferimento dei pacchetti azionari di AMIAT e TRM, società attualmente in house, in favore della costituenda FCT, risulta imprescindibile provvedere ai necessari adeguamenti statutarî per garantire il mantenimento dei requisiti dell'in house e del controllo analogo anche attraverso la partecipazione diretta di FCT in tali società”* (doc. 1, pag. 16, secondo cpv.);
- c) *“la distinzione tra le Partecipazioni di Tipo A e le Partecipazioni di Tipo B: le prime, come peraltro già accade, si riferiscono all'attività consistente nell'assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche, mentre le seconde fanno riferimento all'assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house costituite per la gestione dei servizi pubblici locali. Tale distinzione comporta la conseguente previsione di particolari cautele per garantire il controllo analogo sulle*

partecipazioni di Tipo B, lasciando immutata la gestione delle partecipazioni di Tipo A”
(doc. 1, pag. 16, terzo cpv. punto 3);

d) *“Pertanto, le modificazioni statutarie rispondono all'esigenza di avere una holding alla quale sia possibile conferire sia le partecipazioni c.d. in house sia le altre partecipazioni, continuando a garantire peraltro gli affidamenti in house esistenti, attraverso la disciplina del controllo analogo propedeutico all'in house medesimo”* (doc. 1, pag. 17, primo alinea);

ai quali si affianca il punto 14 del dispositivo, nel quale si legge: *“di garantire, per le società AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A., il [mantenimento del - NTR] controllo analogo [nel trasferimento - NTR] dalla Città di Torino a FCT Holding S.r.l. (o sua avente causa) e dalla FCT Holding S.r.l. (o sua avente causa) ad AMIAT e TRM S.p.A. [?] fino alla conclusione della procedura di gara c.d. a doppio oggetto per l'affidamento del servizio e per la scelta del partner privato oppure fino alla diversa ed ulteriore modalità di scelta di partenariato e/o operazione societaria straordinaria. In ogni caso la procedura, qualunque essa sia, sarà espletata, in conformità alla normativa vigente in materia, dalla holding, anche mediante i competenti uffici comunali, che potranno bandire le procedure ad evidenza pubblica o attuare diversa ed ulteriore modalità di scelta di partenariato e/o operazione societaria straordinaria, fermo restando che comunque la procedura si concluderà in capo alla holding (HCT) derivante dalla scissione di FCT Holding S.r.l. previa presentazione al Consiglio comunale dello schema di bando e del disciplinare di gara”*.

Ecco allora che, per un verso, la Città di Torino conserva – anche mediante lo schermo della FTC Holding S.r.l. e della futura *holding* pura – il controllo analogo su AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A. (circostanza questa che da sola dimostra come fino alla futura – ed incerta – vendita della quota di minoranza di GTT S.p.A., AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A. non sussista alcuna modifica dell'assetto proprietario delle partecipate) e che, per altro verso, neppure dopo la vendita del-

la quota di minoranza si realizzerà alcuna **dismissione** di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica: si avrà solo una riduzione della quota di proprietà del Comune che, ripercorrendo schemi ben noti alla finanza italiana, si limita ad *“allungare la catena di controllo”* delle proprie partecipate¹.

In altri termini la delibera non aprirà al Comune l'accesso alle risorse del fondo infrastrutturale: se, dunque, questo – come l'atto stesso afferma – era uno degli obiettivi perseguito dalla delibera esso risulta, con ogni evidenza, inattuabile per mezzo della deliberazione gravata.

Questa considerazione impone di rilevare che l'atto risulta, dunque, non solo viziato dal contrasto con l'art. 5 d.l. 138/2011 ma anche , e soprattutto, illegittimo attese la contraddittorietà, l'illogicità e la perplessità della motivazione che adduce a supporto del proprio deliberato: le ragioni della scelta operata, quali dichiarate in motivazione, sono quelle di raggiungere un risultato espressamente escluso dalla normativa della quale il provvedimento intende avvalersi.

2- Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione sotto altro profilo. Violazione del principio di buon andamento della p.a. recato dall'art. 97 Costituzione e del principio di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione del principio comunitario recante il divieto di abuso del diritto.

La delibera gravata reca un'ulteriore giustificazione della scelta compiuta, affiancando alla decisione di conseguire il beneficio previsto dall'art. 5 d.l. 138/2011 (decisione che, come si è chiarito nel motivo che precede, è di impossibile realizzazione e frutto di una superficiale ed errata lettura della norma) un'ulteriore ragione: quella di migliorare la situazione finanziaria del

¹ Salvo dover compiere scelte del tutto diverse (sulle quali la deliberazione non è neppure in grado di avanzare ipotesi sia pure di massima: oltre al citato punto 14 del dispositivo, chiaro indice della totale assenza di idee per affrontare l'eventuale e probabile verificarsi di uno scenario alternativo è il punto 15 del medesimo dispositivo) ove non si riuscisse a giungere alla cessione della quota di minoranza prima del termine che il comma 32, lett. a) dello stesso art. 4 indica, per AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A., come *in house providing dead line* (31 marzo 2012).

Comune anche facendo affluire risorse nuove. Tali risorse dovrebbero derivare, in modo certo e prossimo nel tempo, dal conferimento a FCT Holding S.r.l., a titolo oneroso, del 40% di AMIAT S.p.A., di TRM S.p.A. e di GTT S.p.A. (più oltre nel tempo FCT Holding S.r.l. dovrebbe rientrare di tale esborso collocando sul mercato una quota compresa tra il 40 ed il 49% di tali società).

Come già prima ricordato, nella delibera si afferma che *“è necessario procedere all'individuazione di soluzioni di valorizzazione degli assets della Città che consentano, da un lato, di mantenere saldamente in mano pubblica la maggioranza del capitale sociale delle aziende in seguito indicate, e, dall'altro, di consolidare al meglio l'assetto patrimoniale, reperendo nuove risorse al fine di migliorare la situazione finanziaria del Comune con evidenti effetti positivi sul rating della Città di Torino e del gruppo di società partecipate ("Gruppo Città di Torino") attribuito dalle Agenzie Internazionali.*

“Pertanto sulla base dell'attuale disponibilità finanziaria della Città di Torino, anche tenuto conto delle operazioni straordinarie già realizzate negli scorsi esercizi quali, ad esempio, la valorizzazione immobiliare e la ristrutturazione del debito interno alla Città di Torino e di quello a servizio della costruzione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, si rende necessario dare corso ad iniziative di riorganizzazione del portafoglio di partecipazioni della Città di Torino” (doc. 1, pag. 2, terzultimo e penultimo cpv.). Fuor di metafora: poiché il Comune è gravato di una rilevante esposizione debitoria mentre sono già state percorse le altre vie possibili per farvi fronte (compresa la vendita degli immobili comunali e quella della ristrutturazione del debito, con ampio ricorso a derivati), si ritiene di avviare, ora, la vendita delle quote di partecipazione (non già delle partecipazioni) delle aziende comunali di maggior pregio. Inoltre, il procedimento individuato, riconducendo la proprietà delle varie società ad una *holding*, permette di avvalersi delle previsioni fiscali conseguenti alla redazione di un bilancio consolidato di gruppo (si legge a pag. 5, terzo cpv. del doc. 1: *“In particolare, a proposito di*

quest'ultimo punto, l'adesione al consolidato fiscale nazionale consente alle società di capitali, indipendentemente dall'obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, di calcolare l'IRRES, l'imposta sul reddito delle società, in modo unitario, con riferimento al gruppo, attraverso la somma algebrica dei redditi complessivi netti. In questo modo è possibile compensare, infragruppo, gli utili e le perdite, le eccedenze ed i crediti di imposta conseguiti da ciascuna società appartenente al "gruppo" e, in alcuni casi, di dedurre gli interessi passivi ritenuti indeducibili singolarmente. Ciascuna delle società partecipanti al consolidato fiscale determina il reddito autonomamente, successivamente la consolidante somma algebricamente al proprio reddito i redditi complessivi netti delle controllate, assumendoli per intero, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione. Il consolidato fiscale, per altro, richiede come unica condizione l'esistenza di un rapporto di controllo qualificato, ovvero che la controllante possieda la maggioranza assoluta dei diritti di voto, sia del capitale sociale sia della quota di diritto agli utili”)

Peraltro, il primo di tali argomenti risulta smentito dai contenuti della delibera stessa – che ne rendono evidente la contraddittorietà, l'illogicità e la perplessità, oltre allo scostamento dal principio di buon andamento –, mentre il secondo, oltre a contrastare esso pure con l'art. 97 della Costituzione, risulta integrare una puntuale ipotesi di *abuso di diritto*, contrastante con i principi dell'ordinamento comunitario (tanto più grave perché posta in essere da un'amministrazione pubblica).

2.1. La dimostrazione del sussistere del primo profilo di illegittimità risulta agevole.

FTC Holding S.r.l. reperirà le risorse per pagare i conferimenti onerosi (il 40% di GTT, di AMIAT e di TRM) necessariamente indebitandosi con il sistema bancario (*“In base a quanto fin qui detto, FCT è tenuta a procurarsi provvista sufficiente per finanziare l'acquisto dalla Città di Torino dei pacchetti azionari di minoranza di GTT, AMIAT e TRM mediante il ricorso ad un finanziamento da parte di uno o più istituti bancari. Occorre pertanto autorizzare fin da*

ora gli uffici competenti a svolgere tutte le procedure ad evidenza pubblica del caso e secondo la legge al fine di individuare in nome e per conto di FCT uno o più istituti bancari che forniscano ad FCT la provvista di denaro sufficiente a corrispondere alla Città di Torino il prezzo delle azioni alienate ad FCT. / Occorre, altresì, autorizzare FCT a fornire in favore degli istituti finanziatori, idonee forme di garanzia compatibili con il presente provvedimento, ove richieste” - doc. 1, pag. 14, terzo e quarto cpv.)

E questo è un fatto certo.

Quindi dovrà cercare di rientrare da quell'indebitamento cedendo a terzi quote non inferiori al 40% delle stesse società (*“FCT Holding S.r.l. (o sua avente causa) è tenuta al massimo entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, ad estinguere il proprio debito nei confronti degli istituti creditizi mediante la dismissione dei pacchetti azionari di minoranza acquistati dalla Città di Torino” - doc. 1, pag. 14, quinto cpv.*): e tuttavia tale accadimento non è affatto certo (si è rilevato nel motivo precedente che la delibera considera quell'eventualità senza però indicare come possa essere affrontata).

Inoltre la delibera ammette che tale futura ed ipotetica cessione di quote potrebbe garantire il rientro del debito solo a condizione che FCT Holding S.r.l. ceda più del 40% di dette società: solo così infatti si spiega che sebbene la cessione a terzi sia finalizzata all'estinzione del debito per l'acquisto del 40%, delle società, il punto 15 del dispositivo della delibera autorizzi *“FCT Holding S.r.l. (o sua avente causa) alla dismissione di una quota [di] minoranza (da un minimo del 40% ad un massimo del 49%) della partecipazione nelle società AMIAT S.p.A., TRM S.p.A. e GTT S.p.A.”*.

Dunque la delibera dà per scontato che per FTC Holding S.r.l. l'operazione comporterà un aumento del debito e che – anche ove si riesca a rientrare da tale ulteriore posta debitoria – probabilmente ciò importerà una diminuzione patrimoniale di quella società e – essendo FTC Holding S.r.l. della Città di Torino al 100% – una diminuzione patrimoniale per l'ente.

Questo fatto di per sé pone la deliberazione in conflitto tanto con il principio di buon andamento della p.a. che con quello di efficacia della sua azione ed evidenzia il ricorrere dei profili sintomatici dell'eccesso di potere indicati in rubrica.

Ma v'è di più: l'art. 2462, comma 2, c.c. nel testo vigente dispone che *“In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”*.

La delibera non affronta in alcun modo il nodo della verifica dell'effettivo rispetto nel caso delle prescrizioni recate dall'art. 2464 c.c. (che risulta unicamente citato nell'art. 6 della bozza dello statuto di FCT Holding S.r.l. allegata all'atto): non risulta pertanto escluso alla luce dei contenuti testuali del provvedimento che il Comune – che è l'unico socio della *holding* e che continuerà ad essere tale anche dopo la suddivisione della stessa e la cessione a terzi di quote delle partecipazioni conferite – sia tenuto a rispondere illimitatamente dei debiti di FCT Holding S.r.l., ivi compresi di quelli che la stessa assumerà con il circuito bancario per pagare i conferimenti onerosi.

Dunque, il provvedimento non offre neppure la certezza che il Comune conducendo l'operazione puramente finanziaria elaborata dalla delibera gravata, oltre ad esporsi – come già prima evidenziato – ad una rilevante diminuzione patrimoniale non giunga anche ad aumentare, anziché diminuire – come l'atto afferma di volere fare – la propria già grave esposizione debitoria.

2.2. La Corte di cassazione ha reiteratamente chiarito (da ultimo, sez. V, 12 maggio 2011, n. 10383) che *“la 'figura' dell'abuso di diritto' è «riscontrabile laddove il contribuente ponga in essere un'operazione che ha il fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso l'utilizzo distorto, se pur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a tal fine, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione mede-*

sima ed in contrasto con l'obbiettivo perseguito dalla legislazione in materia (Cass. n. 6800 de 2009: Cass. n. 4503 del 2009)» *nella medesima decisione si conferma, altresì, che, come 'auto-revolmente chiarito' dalle sezioni unite nelle sentenze citate, «la fattispecie dell'abuso di diritto e la sua valutazione da parte del giudice nazionale rappresenta un principio generale vigente nell'ordinamento italiano, con radici comunitarie e costituzionali (art. 53 Cost.), che non trova di per sé ostacolo nella mancata allegazione di tale situazione da parte dell'Amministrazione finanziaria».*

“Da tali principi si evince (1) che per la sussistenza della peculiare fattispecie (o 'figura') denominata 'abuso di diritto' l'operazione economica contestata deve essere stata posta in essere dal contribuente esclusivamente per ottenere un beneficio fiscale 'indebito', ovvero una riduzione od una eliminazione dell'imposta altrimenti dovute, e (2) che, come ovvio, il beneficio fiscale considerato 'indebito' deve essere stato conseguito dal contribuente e non da altri, come dalla controparte dell'operazione detta”.

Ora delle quattro ragioni offerte dalla delibera per giustificare l'operazione di trasferimento delle partecipazioni alla holding [“accentramento della gestione contabile e finanziaria; accentramento dei processi di controllo e governance (audit, comitati di controllo Decreto Legislativo 231/2001); - accentramento uffici legali, appalti e forniture; - consolidato fiscale” - doc. 1, pag. 5 cpv.] solo quella fiscale è effettivamente connessa alla scelta operata. Le altre tre non solo sono scindibili da tale scelta ma neppure sono vere per due ragioni: *ex ante* perché l'accentramento della gestione, dei processi di governo e di controllo e degli uffici può avvenire all'interno del Comune, esattamente come all'interno dell'*holding*, attesa la identità del peso proprietario dei due soggetti nelle controllate; *ex post* perché la prevista suddivisione in tre dell'*holding* impedirà (o, quanto meno, limiterà rilevantemente) quella ipotizzata concentrazione.

Dunque, l'operazione delineata dalla delibera consiliare impugnata integra un abuso di diritto, vietato dalla disciplina comunitaria con la quale il provvedimento si pone in puntuale contrasto.

Per di più, tale abuso di diritto, realizzato con una scelta dettata unicamente da finalità elusive sotto il profilo fiscale, confligge in modo evidente con il principio di buon andamento della p.a.

3- Eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione. Violazione dell'art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

La delibera come già s'è accennato, mentre per un verso delinea in modo complessivo l'intero processo di riorganizzazione delle partecipazioni del Comune – con particolare attenzione a quelle relative ai servizi pubblici di rilevanza economica non incidenti sul ciclo dell'acqua –, per altro verso si limita a vaghe affermazioni di principio, senza alcuna indicazione puntuale, con riferimento ai seguenti passaggi essenziali e ineludibili di quel processo di riorganizzazione:

- a) la definizione dei rapporti tra il Comune di Torino e FCT, che “*saranno disciplinati da un apposito regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sulla holding e sulle società dalla stessa partecipate, che sarà approvato successivamente al presente provvedimento*” (doc. 1, pag. 17, quarto cpv.; si veda anche il punto 2 del dispositivo);
- b) la indicazione del modello di amministrazione della nuova *holding*, che “*sarà definito [da chi? - NdR] con appositi provvedimenti successivi*” (doc. 1, pag. 17, quinto cpv.);
- c) la fissazione dei criteri ai quali dovrà attenersi la *holding* allorché sceglierà di attivare la “*procedura di gara c.d. a doppio oggetto per l'affidamento del servizio e per la scelta del partner privato*” ovvero la “*diversa ed ulteriore modalità di scelta di partenariato e/o operazione societaria straordinaria*” (doc. 1, pag. 17, sesto e settimo cpv.), nonché il coordinamento di tali future scelte con quelle – anch'esse demandate ad un successivo atto (in relazione al quale non risulta chiaro se la competenza sia dalla delibera attribuita alla *holding* o conservata al Comune) – della scelta del *partner* industriale privato o del *partner* finanziario pubblico di GTT S.p.A. (doc. 1, pag. 14, cpv. terzo quarto quinto sesto e settimo)²;

²Al proposito non si può non rilevare che – in riferimento alle modalità di scelta del *partner* industriale privato la delibera, in poche righe, smentisca se stessa: nel terzo capoverso ricorda che la scelta di quel

- d) la fissazione dei criteri ai quali dovrà attenersi la *holding* nell'elaborare il progetto relativo alla propria scissione in tre distinte società (doc. 1, pag. 17, ottavo, nono e decimo cpv.);
- e) la attribuzione ad un *Comitato di indirizzo*, in ordine al quale nulla si precisa se non il nome, di non definite competenze (tra esse, l'unica indicata è quella relativa all'individuazione delle caratteristiche del finanziamento alla *holding* necessario per il pagamento dei conferimenti onerosi: doc. 1, pag. 12, quarto cpv.).

Le indicate aporie impediscono di ritenere che la motivazione della delibera soddisfi il requisito della sufficienza, giacché essa risulta incompleta ed inidonea a dar compiuto conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, come invece richiesto dal comma 1 dell'art. 3 l. 241/1990, per due distinte ragioni: non prevede come garantire esigenze che l'istruttoria ha già rilevato (il futuro regolamento e l'elidendo sistema di amministrazione della *holding* devono – tra l'altro – garantire, ancorché transitoriamente, il mantenimento del *controllo analogo*; così come, la procedura di scelta dei soci privati, sulla quale non sono fornite indicazioni, dovrebbe massimizzare i benefici finanziari per il Comune); non offre alcuna indicazione effettiva per l'eventualità che la “gara c.d. a doppio oggetto” si rivelasse opzione impercorribile, ancorché nella delibera il Consiglio dia atto più volte di non aver potuto ignorare tale futura eventualità.

A quell'incompletezza si affiancano anche elementi di perplessità in riferimento alla non univoca individuazione del soggetto al quale spetteranno alcune delle valutazioni rinviate a futuri atti (nonché alle contraddizioni evidenziate circa le modalità di scelta del socio industriale privato per GTT S.p.A.).

4- Violazione degli artt. 2, 42 e 75 della Costituzione.

soggetto avverrà “a seguito di procedura ad evidenza pubblica”; nel quinto afferma che “*In tale ultimo caso [scelta del socio privato avviata solo dopo la verifica della disponibilità dei partner finanziari pubblici - NdR] non è richiesta la procedura dell'evidenza pubblica così come ribadito nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)) IT C 161 E/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31 maggio 2011*”. Questo è indubbiamente un ulteriore indice della contraddittorietà e perplessità della motivazione dell'atto.

Si voglia ora prescindere dai dirimenti profili di illegittimità illustrati nelle precedenti censure e, dunque, si assuma per assurdo di poter non considerare che il provvedimento, per un verso, afferma di voler migliorare la situazione finanziaria e debitoria del Comune aumentando la sua pesante esposizione nei confronti degli istituti di credito (e del mercato) e per altro verso, persegue l'obiettivo di disporre di nuove risorse pubbliche svincolate dal piano di stabilità attraverso un piano che presuppone scelte che, per puntuale disposizione normativa, inibiscono l'accesso a tali risorse. Egualmente l'operato dell'Amministrazione civica torinese permanerebbe illegittimo.

Al fine di chiarire questa osservazione vanno poste due premesse:

- l'abrogazione referendaria dell'art. 23bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, articolo inserito in sede di conversione dalla l. 133/2008 e poi modificato prima dall'art. 30, comma 26, della l. 99/2009 poi dall'art. 15 del d.l. 135/2009 convertito con modifiche dalla l. 166/2009, (abrogazione il cui esito è stato recepito dall'art. 1 del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113) ha rimosso in radice la disciplina che – con una travisata interpretazione delle norme comunitarie – regolava (ed anzi imponeva) la dismissione a privati dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (non solo quelli attinenti il ciclo dell'acqua ma tutti³);
- le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con tre recenti arresti (16 febbraio 2011, nn. 3811, 3812 e 3813) hanno chiarito l'estensione costituzionalmente orientata della categoria giuridica del *bene pubblico* demaniale (e perciò inalienabile), statuendo che nell'assetto normativo attuale “*non è più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici*

³ Per avere conferma di ciò è sufficiente far seguire alla lettura del citato art. 23bis quella del testo del quesito referendario, avente il seguente tenore: «*Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?*».

o demaniali, all'esame della sola normativa codicistica del '42, risultando indispensabile integrare la stessa con le varie fonti dell'ordinamento e specificamente con le (successive) norme costituzionali. La Costituzione, come è noto, non contiene un'espressa definizione dei beni pubblici, né una loro classificazione, ma si limita a stabilire alcuni richiami che sono, comunque, assai importanti per la definizione del sistema positivo.

“Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., e stante la loro diretta applicabilità, si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale, anche nell'ambito del "paesaggio", con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività”.

E tale definizione impone di considerare i servizi pubblici locali (che abbiano o meno rilevanza economica) quali beni pubblici demaniali: la giustizia amministrativa ha, del resto, immediatamente colto quella implicazione (cfr. TAR Liguria, sez. II, 15 giugno 2011, n. 938⁴).

⁴ Si legge in quell'arresto: «È altresì recente l'arresto (reiterato in più sentenze) della Suprema corte che, con riguardo all'alienazione dei beni pubblici, afferma a chiare lettere che la “vendita di essi possa essere legittimamente motivata solo in ragione dell'impossibilità di adibire il bene a vantaggio della collettività” (Cass., sez. un., 16 febbraio 2011 nn. 3811, 3812 e 3813).

«Vero è che la normativa invocata e le sentenze richiamate riguardano direttamente la disciplina del c.d. federalismo demaniale, nondimeno esse sono il portato di principi ed istanze giuridiche oramai sedimentate nell'ordinamento pubblico e civile di modo che l'interprete è autorizzato ad estenderne il raggio applicativo al di là dell'oggetto specificamente considerato.

«Alla legittimazione dei ricorrenti fa riscontro la fondatezza della censura.

«In nessun atto del procedimento d'alienazione è presa in debita considerazione la destinazione al patrimonio indisponibile dell'immobile ove ha sede la farmacia.

«Del vincolo di destinazione nulla è detto o richiesto. Non è stata prevista alcuna clausola contrattuale impositiva del mantenimento del vincolo di destinazione.

«Viceversa, il contratto di locazione, stipulato con il titolare della farmacia, è assoggettato all'ordinario regime contrattuale ed attribuisce la facoltà di recesso (art. 4 dell'allegato E al conduttore che intenda trasferire in altra sede la farmacia.

Alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte, pertanto, la scelta operata dalla deliberazione, ove fosse stata compiuta nella vigenza dell'art. 23bis d.l. 112/2008 sarebbe stata conseguenza dell'applicazione di una norma contrastante con gli artt. 2 e 42 della Costituzione.

Essa, per altro, è intervenuta dopo l'abrogazione referendaria di quell'articolo, sulla base del disposto (ripetutamente richiamato nel provvedimento: cfr. doc. 1, pag. 2, terzo cpv. e pag. 15, quartultimo cpv.) recato dall'art. 4 del d.l. 138/2011, convertito con l. 148/2011, disposizione che, oltre a condividere con l'art. 23bis del d.l. 112/2008 la *ratio* e – quindi – i profili di illegittimità costituzionale già prima indicati, affianca ad essi un non meno grave ed insanabile contrasto con l'art. 75 della Carta fondamentale della Repubblica.

Ciò in quanto – come si legge nel ricorso alla Corte costituzionale proposto dalla Regione Puglia avverso il suddetto art. 4 (pubblicato sulla Gazz. uff. n. 50 del 30 novembre 2011), che per comodità del giudice si allega come doc. 2– *“nel caso di specie è evidente che il legislatore abbia ripristinato la normativa abrogata dal referendum, introducendo una disciplina che riproduce non solo i principi ispiratori (privatizzazione dei servizi pubblici locali e scelta politica pro-concorrenza più restrittiva rispetto a quella dello stesso dritto comunitario), ma ne riprende persino le modalità di applicazione: scadenza degli affidamenti, gara a data certa per la gestione dei servizi pubblici locali, che si applicano a tutti i servizi pubblici locali (con esclusione del servizio idrico integrato)”*. E dimenticando che *“il legislatore «pur dopo l'accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere d'intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata» (Corte cost. n. 32/1993 e n. 33/1993). Insomma, «il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile», di guisa che la caducazione di una norma non può «consentire al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta a titolo transi-*

«Di fatto recidendo il nesso di interdipendenza fra appartenenza pubblica e destinazione a pubblica funzione o servizio dell'immobile s'è concretata una tacita ed immotivata sottrazione del bene dal patrimonio indisponibile del comune non affatto consentita ai sensi dell'art. 828, comma 2, c.c.»

torio» (Corte cost. n. 468/1990, lungo il solco tracciato con la celebre sentenza n. 68/1978, con cui fu dichiarato illegittimo l'art. 39 della legge n. 352 del 1970 «limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative»)».

Preme ancora sottolineare che la rilevanza nel presente giudizio del plurimo profilo di costituzionalità che si è sollevato è evidente, sol che si pensi come, in assenza dell'art. 4 citato, la delibera consiliare non avrebbe neppure potuto essere concepita, ostandovi sia l'intervento nomofilattico della Suprema Corte che l'esito del referendum popolare. Quanto a lumeggiarne la non manifesta infondatezza paiono sufficienti gli argomenti sopra esposti e le ulteriori considerazioni del già citato ricorso della Regione Puglia, alle quali si rinvia.

Da ultimo si evidenzia che – per il caso nel quale potesse ritenersi incidente sulla valutazione di legittimità dell'atto impugnato e del suo sorreggersi su norma incostituzionale, la modifica dell'art. 4 qui esaminato introdotta con l'art. 25, comma 1, lett. B), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 – i rilievi prima sollevati andrebbero estesi anche a tale norma sopravvenuta.

P.Q.M.

i ricorrenti, con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni nonché di presentare eventuali motivi aggiunti, confidano che codesto Tribunale voglia

in via istruttoria, ordinare al Comune intimato di produrre in giudizio copia integrale ed autentica:

- di tutti i verbali della Giunta municipale relativi alla elaborazione della proposta di deliberazione approvata dal Consiglio comunale con atto 23 novembre 2011, n. 191;
- di tutti gli atti preparatori redatti dagli uffici o da soggetti esterni all'Amministrazione sulla base dei quali la Giunta municipale ha definito la proposta di deliberazione approvata dal

Consiglio comunale con atto 23 novembre 2011, n. 191;

– di tutti i verbali della Giunta municipale relativi alla elaborazione della proposta di deliberazione consiliare di cui al punto 2 del dispositivo del provvedimento del Consiglio comunale con atto 23 novembre 2011, n. 191;

nel merito, – se del caso previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché accerti l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 138/2011, convertito con l. 148/2011, per contrasto con gli artt. 2, 42 e 75 della Carta fondamentale – **annullare** siccome illegittimi tutti gli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe. Con il favore di onorari, diritti e spese (ivi comprese quelle generali *ex art. 14* della tariffa professionale) e con ogni consequenziale pronunzia.

Si fa espressa riserva di proporre azione risarcitoria in relazione a tutti i danni patiti e patienti in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Ai sensi dell'art. 14, 2° comma, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si producono:

1. copia della deliberazione del Consiglio comunale di Torino 23 novembre 2011 n. 191 (mecc. 2011 05226/064);
2. copia del ricorso alla Corte costituzionale proposto dalla Regione Puglia (pubblicato sulla Gazz. uff. n. 50 del 30 novembre 2011);

Torino, 26 gennaio 1012.

(Avv. Federico Cipolla)

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti, Angela Maria Rosolen, Andrea Sacco, Riccardo Arizio, Emanuela Sarzotti, Giuseppe Melchionna, Piero Cavallari, Donato Ditaranto, Gerardo Balice, Paola Maria Campassi e Cristina Rosin, delegano a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio l'avvocato Federico

Cipolla conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di presentare motivi aggiunti. Eleggono domicilio presso lo studio del medesimo in Torino – via Bligny n. 15 (recapiti per comunicazioni di cancelleria: fax 0114368934; p.e.c. federicocipolla@pec.ordineavvocatitorino.it) –.

Torino, 28 gennaio 2012.

(Angela Maria Rosolen) (Andrea Sacco) (Riccardo Arizio)

(Emanuela Sarzotti) (Giuseppe Melchionna) (Piero Cavallari)

(Donato Ditaranto) (Gerardo Balice) (Paola Maria Campassi)

(Cristina Rosin)

Viste. Sono autografe.

(Avv. Federico Cipolla)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il giorno del mese gennaio dell'anno 2012 (duemiladodici), in Torino, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Torino, ad istanza di Angela Maria Rosolen, Andrea Sacco, Riccardo Arizio, Emanuela Sarzotti, Giuseppe Melchionna, Piero Cavallari, Donato Ditaranto, Gerardo Balice, Paola Maria Campassi e Cristina Rosin, come in atti rappresentati e domiciliati, ho notificato il sopraesteso ricorso lasciandone copia conforme ad ogni fine di legge alla CITTÀ DI TORINO, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla sua sede in Torino presso la Casa comunale – Piazza Palazzo civico, n. 1 – ed ivi a mani di